



Studio Associato di ingegneria e geologia

dott. ing. Locatelli – dott. geol. Buscaglia – dott. geol. Locchi – dott. geol. Scinetti

COMUNE DI SANTA MARIA HOE'

**23889 P.za MERCATO 2
SANTA MARIA HOE' (Lc)**

Individuazione del reticolo idrico minore e determinazione delle relative fasce di rispetto ai sensi della L.R. 1/2000

D.G.R. IX/2762 del 22/12/2011

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA

Redatto: Dott. Geol. SERGIO LOCCHI

Lecco – Maggio 2012
rev. NOVEMBRE 2012

C.so Martiri della Liberazione, 28 – 23900 LECCO – Tel/fax 0341.360078
E-mail: ingeo@studioingeo.it www.studioingeo.it

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA IDRAULICA COMUNE di SANTA MARIA HOÉ (LC)

INDICE

CAPO I° - OGGETTO E DEFINIZIONI	3
Art. 1	3
Art. 2	3
Art. 3	3
CAPO II° - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	7
Art. 4	7
CAPO III° - DIVIETI	8
Art. 5	8
Art. 6	8
Art. 6 - bis	9
Art. 7	9
Art. 7-bis	11
CAPO IV° - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI	11
Art. 8	11
Art. 9	12
Art. 10	12
Art. 11	13
Art. 11 - bis	14
CAPO V° - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERE	14
Art. 12	14
Art. 13	16
Art. 14	17
CAPO VI° - REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI ISTRUTTORIA:	18
Art. 15	18
Art. 16	19
CAPO VII° - SANZIONI	20
Art. 17	20
Art. 19	20
Art. 20	20
Art. 21	20
Art. 22	21
Art. 23	21
Art. 24	21

Art. 25	21
Art. 26	22
Art. 27	22
Art. 28	22
CAPO VIII° - SEGNALAZIONI	22
Art. 29	22
Art. 30	23
CAPO IX° - CANONI DI POLIZIA IDRAULICA	23
Art. 31	23
CAPO X° - ALVEI SUL CONFINE COMUNALE	23
Art. 32	23
CAPO XI° - PROCEDURE DI SDEMANIALIZZAZIONE	24
Art. 33	24

CAPO I° - OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1

La l.r. n. 1/2000, in attuazione del D.Lgs. n. 112/98, prevede che Regione Lombardia eserciti le funzioni di polizia idraulica sul reticolo idrico principale (art. 3, comma 108), mentre delega ai comuni le funzioni di polizia idraulica, nonché la riscossione e l'introito dei canoni per occupazione e uso delle aree sul reticolo idrico minore (art. 3, comma 114).

Il presente regolamento disciplina le funzioni di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore attribuite all'Amministrazione Comunale di SANTA MARIA HOE' in base alla D.G.R. n° 9/2762 del 22/12/2011 in attuazione all'art. 3 della L.R. 1/2000.

Le norme di polizia idraulica si applicano alle acque pubbliche come definite dall'art. 144 del d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

L'Amministrazione Comunale esercita le funzioni di polizia idraulica intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici di competenza comunale in riferimento al R.D.L n. 523/1904 (artt.12 e dal 93 al 102), al Testo Unico n.1775/1933, alla L. 36/94, al d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e al P.T.U.A. della Regione Lombardia.

L'autorizzazione all'estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua rimane di competenza dell'Autorità Idraulica Regionale; nel caso in cui la stessa definisca commerciabile il materiale da estrarre, il valore di quest'ultimo viene stabilito dalla Regione Lombardia.

Sono comunque da sottoporre a parere dell'Autorità di Bacino le categorie di opere di carattere infrastrutturale soggette a V.I.A. individuate nel d. p.c.m. 10 agosto 1998 n. 377 e nel d. P.R. 12 aprile 1996, allegati A e B e s.m.i.

Art. 2

Si definiscono appartenenti al reticolo idrico minore i corsi d'acqua scorrenti sul territorio comunale e individuati come tali in apposito elaborato cartografico redatto ai sensi della D.G.R. n. 9/2762 del 22 dicembre 2011. Si definiscono fasce di rispetto dei corsi d'acqua attribuiti al reticolo idrico le porzioni di territorio individuate come tali in apposito elaborato cartografico redatto a seguito di specifico studio condotto secondo le indicazioni della D.G.R. n. 9/2762 del 22 dicembre 2011. *Gli elaborati tecnici e cartografici dello studio condotto ai sensi della D.G.R. n. 2762 del 22 dicembre 2011 fanno parte integrante del presente regolamento.*

Art. 3

In base a quanto riportato nella D.G.R. n° 9/2762 del 22/12/2011 si intende:

Demanio idrico: ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile, «appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...».

Pertanto fanno parte del Demanio Idrico tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144. comma 1, D.Lgs. n. 152/2006).

Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali:

- quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Sono altresì considerati demaniali, ancorché artificiali:

- i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
- tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Restano invece di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione.

Alveo di un corso d'acqua: porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo. La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 1998 n. 12701, ha stabilito che: «fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima».

Piena ordinaria: Livello o portata di piena in una sezione di un corso d'acqua che, rispetto alla serie storica dei massimi livelli o delle massime portate annuali verificatisi nella stessa sezione, è uguagliata o superata nel 75% dei casi (da "Memorie e studi idrografici", Ministero LL.PP., Consiglio Superiore LL.PP., Servizio Idrografico, 1928).

Si definisce la seguente fascia di rispetto:

Fascia di rispetto fluviale con vincolo assoluto, contiene:

- aree di pertinenza idraulica direttamente interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo
- spazi per garantire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione e pulizia

Vincolo parziale: Area di rispetto di zone interessabili da flussi di esondazione, contiene:

- aree periodicamente soggette ad allagamento per esondazione dei corsi d'acqua


Lungo i corsi d'acqua del reticolo idrico minore l'estensione delle fasce di rispetto con vincolo potrà essere eventualmente ridefinita qualora, a seguito di interventi migliorativi che potranno essere realizzati lungo le aste torrentizie (correttamente progettati e corredati da apposita relazione con verifica idraulica estesa anche alle sezioni di valle), vengano eliminati i punti di ostacolo al naturale deflusso idrico e contenute le dinamiche erosive attualmente in atto o potenziali.

La ridefinizione delle fasce di rispetto comporterà una variante al presente Regolamento e, conseguentemente, alle NTA del Piano di Governo del Territorio da effettuare secondo le procedure di legge. L'individuazione di fasce di rispetto in deroga a quanto previsto dall'art. 96, lett. f), R.D. n. 523/1904 potrà avvenire solo previa realizzazione di appositi studi idrogeologici ai sensi della l.r. n. 12/2005 (art. 57) e della DGR 30 novembre 2011 n. 2616 Aggiornamento dei "Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio in attuazione dell'articolo 57 comma 1 della L.R. 11 Marzo 2005 n. 12", approvati con d.g.r. 22 dicembre 2005 n. 8/1566 e successivamente modificati con d.g.r. 28 maggio 2008 n. 8/7374.

SCHEMA DI SINTESI

L'estensione della fascia di rispetto deve intendersi misurata in sito come di seguito indicato:


Per i corsi d'acqua privi di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa (caso A).




Per i tratti con argini artificiali, dal piede esterno dell'argine (caso B) o del muro di sponda (caso C).



Nel caso di alvei incassati in valli profonde, l'ampiezza della fascia va calcolata dal livello di massima piena (caso D).



Per i tratti intubati o coperti si considera il bordo esterno del manufatto (caso E)



CAPO II° - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 4

Polizia idraulica: attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità Amministrativa, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

La polizia idraulica si esplica mediante:

- a) la vigilanza;
- b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d) Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

Autorità Idraulica: l'Autorità deputata allo svolgimento dell'Attività di Polizia Idraulica è:

- per il reticolo idrico principale: Regione Lombardia
- per il reticolo idrico minore: il Comune (ai sensi dell'art. 3, c. 114, l.r. 1/2000);
- per i canali di bonifica e/o irrigazione: i Consorzi di Bonifica (ai sensi dell'art. 85, c. 5, l.r. 31/2008).

Regione Lombardia ha attribuito ad AIPo competenza idraulica su tratti del reticolo idrico principale, indicati nella Tabella e Cartografia di cui all'Allegato 1 della DGR IX/1001 del 15 dicembre 2010. Su tali corsi d'acqua AIPo rilascia parere idraulico, necessario affinché Regione Lombardia possa formalizzare i provvedimenti concessori.

L'attività amministrativa consiste nel rilascio di provvedimenti autorizzativi sotto elencati (per dettagli vedi art. 8):

Concessione idraulica: è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. *E' soggetta al pagamento di canone demaniale.*

Nulla-osta: è l'autorizzazione ad eseguire opere nella fascia di rispetto. *Non è soggetto al pagamento di canone demaniale.*

Autorizzazione provvisoria: è l'autorizzazione che viene rilasciata nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica.

Parere idraulico: valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa un corso d'acqua. Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere.

Rinnovi o revoche: di concessione, nulla-osta, subentri, variazioni di condizioni

Sopralluoghi: ispezioni in situ per accertamento dello stato dei luoghi e/o delle opere.

Restano in capo alla Autorità Idraulica Regionale le competenze autorizzative per quanto concerne *l'estrazione di materiale litoide* da tutti i corsi d'acqua secondo quanto riportato nell'ultimo capoverso dell'art. 1, ed i provvedimenti autorizzativi di cui sopra per quanto concerne i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale.

CAPO III° - DIVIETI

Art. 5

Come previsto dall'art. 93 del R.D. 523/1904, nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi e canali appartenenti al reticolo idrico minore, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, anche se in alcuni periodi dell'anno rimangono asciutti, e nello spazio compreso entro le relative fasce di rispetto, senza regolare concessione o nullaosta dell'Autorità Idraulica ai sensi del seguente articolo 9.

Art. 6

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore, loro alvei, sponde e difese sino al limite esterno della Fascia di rispetto con vincolo assoluto quelle elencate nel art. 96 del R.D. 523/1904; in particolare i seguenti:

- a. qualunque fabbricato, manufatto, opera, scavi e movimenti di terra;
- b. la tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 115 del D.lgs 152/06
- c. qualunque scavo o apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti di terreni, modificando l'assetto dato ad essi dalle opere predette o comunque alterando il regime idraulico realizzato dalle medesime;
- d. lo sradicamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;
- e. qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche interamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua e le opere anzidetti;
- f. qualunque scarico incontrollato in acque superficiali, qualunque ingombro totale o parziale dei canali col getto o caduta di materiale terroso, pietre, erbe, acque o materie luride, venefiche o putrescibili, che possono comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua;
- g. qualunque deposito di terra o altre materie a anche distanza di metri 10 dai corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;

- h. qualunque ingombro o deposito di materie come sopra sul piano viabile delle strade alzaie, di bonifica e loro dipendenze;
- i. le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- j. l'incendio di stoppie, aderenti al suolo o in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre dipendenze delle opere stesse;
- k. la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente prescrivere;

Art. 6 - bis

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto nelle Aree di rispetto parziale di zone interessabili da flussi di esondazione

- a. la realizzazione di discariche o depositi o accumuli di sostanze inquinanti solide, solubili o liquide
- b. la realizzazione di nuovi impianti produttivi che utilizzano, producono o immagazzinano sostanze inquinanti (es. distributori di carburanti)
- c. la realizzazione di nuovi vani interrati permanentemente abitabili o produttivi

Art. 7

Sono vietati sui corsi dell'acqua appartenenti al reticolo idrico minore sino al limite esterno della Fascia di rispetto assoluto, a chi non ne ha ottenuto regolare concessione o nulla-osta, a norma dei seguenti articoli 9 e 10:

- a. la formazione di scogliere, arginature, riporti di terra, difese radenti delle sponde ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna, realizzate nelle proprietà private in modo da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo; tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua. La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata inclinazione è ammessa solo nel centro urbano riconosciuto ai sensi della L. 865/71, eventualmente aggiornato al 24 maggio 2011, o dove non siano possibili alternative;
- b. l'impianto di recinzioni amovibili, ponti, passerelle ed anche di passaggi provvisori attraverso i corsi d'acqua;
- c. le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua, e ogni altra sorta di manufatti ad essi attinenti;
- d. l'attraversamento con condotte in subalveo;

- e. l'attraversamento con tubazioni staffate a ponti esistenti;
- f. l'attraversamento aereo di linee tecnologiche, teleferiche o altro;
- g. la realizzazione di strade e piste per qualsiasi uso in fregio agli argini e/o sponde dei corsi d'acqua;
- h. la formazione di appostamenti fissi da caccia purché non interferenti con il libero deflusso delle acque e non limitati l'accessibilità ai luoghi per le attività di pulizia e manutenzione;
- i. l'occupazione temporanea per attività turistiche, ricreative, agricole purché non interferenti con il libero deflusso delle acque e non limitanti l'accessibilità ai luoghi per le attività di pulizia e manutenzione;
- j. qualunque apertura, rottura, taglio ad opera d'arte, ed in generale qualunque innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d'acqua, diretta a derivare o deviare le acque a vantaggio dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso, o a scaricare acqua di rifiuto di case, opifici industriali e simili;
- k. qualsiasi modificazione nelle paratie o bocche di derivazione già esistenti, per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d'acqua tendente a sovralzare le dette paratie e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico, ad alzare i portelloni e le soglie delle bocche di derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque e di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;
- l. la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo esterno degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua; e la costruzione di ponti, ponticelli, passerelle ed altro sugli stessi corsi d'acqua per l'uso dei fondi limitrofi;
- m. qualsiasi scarico nei corsi d'acqua;
- n. per gli edifici utilizzati a fini abitativi, esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, realizzati prima del 1904 o dotati di regolare nulla osta idraulico rilasciato dal competente ufficio del Genio Civile, interventi di cui alla L.R. 12/05 art. 27 comma 1 lettere a, b, c e lettera d – tra questi ultimi interventi (art. 27 comma 1 lettera d L.R. 12/05) è compreso il recupero a fini abitativi dei sottotetti come disciplinato nel Titolo IV Capo I della L.R. 12/05 mentre è escluso qualsiasi altro intervento di ristrutturazione con modifiche di sagoma e/o incremento volumetria se non per interventi nei quali, a seguito di demolizione, l'edificio insistente nella fascia di rispetto venga allontanato dal corso d'acqua ad almeno 4 metri dal piede arginale esterno;
- o. per gli edifici non utilizzati a fini abitativi, esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, realizzati prima del 1904 o dotati di regolare nulla osta idraulico rilasciato dal competente ufficio del Genio Civile, interventi di cui alla L.R. 12/05 art. 27 comma 1 lettere a, b, c e lettera d – esclusi i mutamenti di destinazione d'uso ex art. 52 della L.R.

12/05 ed escluso qualsiasi intervento di ristrutturazione con modifiche di sagoma e/o incremento volumetria se non per interventi nei quali, a seguito di demolizione, l'edificio insistente nella fascia di rispetto venga allontanato dal corso d'acqua ad almeno 4 metri dal piede arginale esterno;

- p. le piantagioni nelle golene, argini e banche di detti corsi d'acqua, negli argini del recinto delle colmate o di difesa di dette e lungo le strade che ne fan parte.
- q. lo sradicamento e l'incendio dei ceppi degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra opera in legno secco o verde;
- r. il pascolo e la permanenza di bestiame sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e loro accessori e delle strade; e l'abbeveramento degli animali e bestiame d'ogni specie, salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti.

Art. 7-bis

Sono vietati nelle Aree di rispetto parziale di zone interessabili da flussi di esondazione, a chi non ne ha ottenuto regolare nullaosta a norma dei seguenti articoli 9 e 10:

- a. il cambio di destinazione d'uso dei terreni
- b. la realizzazione di vani interrati ausiliari o di servizio alle nuove edificazioni;
- c. la realizzazione di vani interrati ausiliari o di servizio all'edificato;

CAPO IV° - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 8

Per gli interventi o l'uso ricadenti all'interno dell'area del demanio e/o sue pertinenze, così come definito nell'art. 3, occorre una formale **concessione idraulica**, ad eccezione degli interventi che per entità e natura non sono suscettibili di influire direttamente o indirettamente sul regime del corso d'acqua, per i quali si richiede nulla-osta.

Si distinguono due tipologie di concessioni:

- *Concessione con occupazione fisica di area demaniale*: quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. E' soggetta al pagamento del canone demaniale e, per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale, anche dell'imposta regionale.

- *Concessione senza occupazione fisica di area demaniale*: quando gli interventi o l'uso non toccano direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). E' soggetta al pagamento del solo canone demaniale.

E' preferibile che ogni concessione venga intestata ad un solo soggetto concessionario.

Sono permesse con semplice **nulla-osta idraulico** e con l'obbligo all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte, i lavori, atti o fatti che ricadono nella fascia di rispetto assoluta così come schematizzato nell'art. 3 e i lavori, atti o fatti che ricadono nelle aree di rispetto parziale di zone interessabili da flussi di esondazione. Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc). Non è soggetto al pagamento di canone demaniale.

Nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica è possibile rilasciare un **autorizzazione provvisoria**. È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica. La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'Autorità Idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria. Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione entro 60 giorni dall'avvio dell'attività. Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'Amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi.

Per le normali attività di conduzione agricola dei fondi non è richiesto alcun nullaosta, purché esse non interferiscano con il libero deflusso delle acque, non modifichino il tracciato e la funzionalità idraulica o le sponde del corpo idrico in fregio al quale si svolgono.

Art. 9

I nullaosta e le concessioni necessarie per lavori, atti o fatti sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore, di cui al precedente articolo 7 e 7 bis, sono rilasciati dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 10

Nelle concessioni idrauliche e nei nullaosta sono stabilite le condizioni, la durata (massimo 19 anni con possibilità di rinnovo per i privati, massimo 30 anni con possibilità di rinnovo per opere di pubblica utilità realizzate da un ente pubblico), le norme alle quali sono assoggettate, il canone annuo e l'imposta regionale dove prevista. E' vietato il rilascio di concessioni per occupazione di demanio idrico con durata indeterminata.

Nelle predette concessioni deve essere, inoltre, precisato che le medesime vengono accordate:

- a. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b. con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere, atti o fatti permessi:

- c. con la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocarle o modificarle o imporre altre condizioni;
- d. con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge, nonché quelle del presente regolamento;
- e. con l'obbligo al pagamento delle spese di istruttoria, del canone annuo e del canone dell'uso concesso.
- f. con l'obbligo di rimuovere le opere e rimettere le cose al pristino stato al termine della concessione e nei casi di decadenza della medesima.

Le concessioni sono rinnovabili. All'uopo il concessionario deve farne domanda all'Amministrazione Comunale almeno tre mesi prima della scadenza della concessione stessa.

La concessione decade in caso di modificazioni del soggetto Concessionario non preventivamente autorizzate dal Concedente, in caso di diverso uso dell'area demaniale o realizzazione di opere non conformi al progetto allegato al provvedimento concessorio, in caso di omesso pagamento del canone annuale.

La concessione può essere revocata dall'Autorità idraulica competente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 11

Per ottenere la concessione per gli interventi di cui all'art. 7 e 7 bis, occorre produrre domanda in bollo secondo il valore corrente per i privati o domanda in carta semplice per gli enti pubblici rivolta all'Amministrazione Comunale alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- relazione tecnico descrittiva dell'intervento lungo il corso d'acqua con eventuali elaborati di calcolo idraulico redatta da un professionista abilitato ai sensi di legge. La relazione idrologica e la verifica idraulica comprendente il calcolo della portata di massima piena saranno basate su un tempo di ritorno di 100 anni; il calcolo della capacità di smaltimento dell'alveo considererà una o più sezioni significative (da valutare caso per caso) anche a valle dell'opera.
- estratto della C.T.R. a scala 1:10.000, con indicata la localizzazione dell'intervento oggetto della domanda e la perimetrazione del bacino imbrifero sotteso dalla sezione di chiusura in corrispondenza dell'intervento
- planimetria con rilievo topografico dello stato di fatto e posizionamento delle opere in progetto rispetto a punti fissi e all'aerofotogrammetrico comunale
- planimetria illustrante la collocazione delle opere da realizzare rispetto alla situazione catastale (sovrapposizione delle opere a progetto con la planimetria catastale)
- esatta quantificazione dell'area del demanio idrico che verrà eventualmente occupata

- sezioni trasversali complete (comprendenti la sponda opposta) derivate da rilievo topografico eseguito ad hoc del corso d'acqua interessato dalle opere
- profilo longitudinale del corso d'acqua con le opere da realizzare per un tratto adeguato a monte e a valle dell'area di intervento (da valutare caso per caso) derivato da rilievo topografico eseguito ad hoc del corso d'acqua interessato dalle opere
- particolari delle opere idrauliche
- documentazione fotografica dello stato dei luoghi per accertare la non avvenuta costruzione abusiva preventiva
- esplicita dichiarazione dei vincoli di natura urbanistica/territoriale esistenti
- autocertificazione che le opere non contrastano con il presente regolamento
- attestato versamento delle spese di istruttoria (esonerati gli enti pubblici ai sensi dell'art. 2 comma 18 L.R. 22 gennaio 1999 n. 2)
- pareri ambientali (eventuali)

Art. 11 - bis

Per ottenere il nullaosta per gli interventi di cui all'art. 7 e 7 bis, occorre produrre domanda in bollo secondo il valore corrente per i privati o domanda semplice per gli enti pubblici rivolta all'Amministrazione Comunale alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1 estratto dal progetto: estratto mappa, planimetria riferita all'aerofotogrammetrico comunale, sezioni trasversali quotate comprendenti l'alveo con indicato l'andamento del p.c. e le opere in progetto, relazione tecnico descrittiva delle opere di cui si chiede il nullaosta idraulico
- autocertificazione che le opere non contrastano con il presente regolamento
- a discrezione dell'Ufficio Tecnico potrà essere richiesta relazione idrologica e/o verifica idraulica
- documentazione fotografica dello stato dei luoghi per accertare la non avvenuta costruzione abusiva preventiva

CAPO V° - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 12

In relazione alla natura dei lavori, atti o fatti di cui si chiede l'autorizzazione l'Ufficio Tecnico Comunale potrà prescrivere puntualmente i contenuti tecnici specifici delle Relazioni descrittive e della Documentazione progettuale da allegare alla richiesta.

In senso generale, il progetto di qualsiasi manufatto di attraversamento (ponti, gasdotti, fognature, tubazioni e infrastrutture a rete in genere) dovranno essere realizzati secondo la direttiva 4 dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B», paragrafi 3 e 4 (approvata con

deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999, modificata con deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006). Il progetto di tali interventi dovrà essere accompagnato da apposita relazione idraulica dalla quale dovrà risultare che i manufatti consentono il deflusso delle portate di progetto con tempo di ritorno di 100 anni, nonché il rispetto del franco sul livello di massima piena di 1 metro. Nel caso di corsi d'acqua dotati di fasce PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po) la portata di riferimento dovrà essere quella prevista dall'Autorità di bacino nella definizione della fascia B. Per gli attraversamenti di linee tecnologiche che non interferiscono con il corso d'acqua, non è richiesta la verifica idraulica.

Nel calcolo della portata di riferimento dovranno essere prese in considerazione solo opere di laminazione o scolmatori delle piene già esistenti o in corso di realizzazione.

Si ricorda che le verifiche idrauliche devono essere redatte e sottoscritte esclusivamente da un tecnico iscritto all'albo.

I manufatti devono essere realizzati in modo tale da:

- non restringere la sezione dell'alveo mediante spalle e rilevati;
- non avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- non comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che ne riducano la sezione. In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

Quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta (manufatti con luce inferiore a 6 m), possono essere assunti tempi di ritorno inferiori ai 100 anni in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate e franco di 50 cm.

In tali situazioni è comunque necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante.

Nel caso di una nuova opera, il tecnico dovrà valutare che:

- l'inserimento della struttura sia coerente con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comporti alterazioni delle condizioni di rischio idraulico;
- le sollecitazioni di natura idraulica cui è sottoposta l'opera siano coerenti con la sicurezza della stessa.

Nel caso di ponti esistenti, per il rinnovo della concessione dovrà essere prodotta una verifica idraulica che dimostri che l'attraversamento non provoca ostruzioni e variazioni di deflusso dell'alveo di piena incompatibili con le condizioni di sicurezza dell'area circostante e con le caratteristiche delle opere di difesa.

Sono ammesse difese radenti che non modifichino la sezione dell'alveo e a quota non superiore al piano campagna realizzate in modo tale da non creare discontinuità nell'andamento della corrente. La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno del centro abitato consolidato ai sensi della L. 865/71, eventualmente aggiornato al 24 maggio 2011 e comunque solo dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili. Conseguentemente a chi intende realizzare un muro verticale su un corso d'acqua deve essere richiesta:

1. la dimostrazione che non sono possibili alternative all'intervento richiesto;
2. la verifica di compatibilità idraulica (paragrafo 2 della direttiva 4 dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B» approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999, modificata con deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006), finalizzata a quantificare gli effetti prodotti dall'intervento nei confronti delle condizioni idrauliche preesistenti.

Art. 13

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate. Relativamente agli aspetti qualitativi gli scarichi devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 124, comma 1 del d.lgs. 152/2006. L'ente competente al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006, è la Provincia. Relativamente alle portate meteoriche recapitate nei ricettori mediante vasche volano, si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Programma di Tutela e Uso delle Acque approvato con d.g.r. n. 2244 del 29 marzo 2006 (in particolare dall'Appendice G alle Norme Tecniche di Attuazione) e da eventuali sue modifiche e integrazioni. I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature

Riguardo all'aspetto qualitativo, gli scarichi nei corsi d'acqua di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, industriali e urbane devono essere adeguati ai disposti della Parte III, Sezione II del d.lgs. 152/2006 e del regolamento regionale 3/2006 e rispettare in particolare i valori limite di emissione dagli stessi previsti. Gli scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di pertinenza di determinate attività produttive, nonché quelle di seconda pioggia nei casi espressamente previsti, sono soggetti alle disposizioni del regolamento regionale 4/2006.

Il manufatto di recapito degli scarichi dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e siano evitati fenomeni di rigurgito.

Per gli scarichi in argomento, qualora la situazione lo richieda in relazione all'entità dello scarico e alle caratteristiche del corso d'acqua, occorre prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua stesso.

Art. 14

La Concessione idraulica sarà rilasciata dall'Amministrazione Comunale dopo la definizione del canone e l'attestazione del relativo pagamento.

L'esecuzione delle opere potrà quindi iniziare solamente dopo la stipula dell'atto di Concessione e l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni idrauliche, nullaosta e quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia di realizzazione delle opere oggetto della presente fattispecie trattata.

CAPO VI° - REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI ISTRUTTORIA:

Art. 15

All'arrivo di una richiesta di nulla-osta idraulico o concessione ai sensi del r.d. 523/1904 il funzionario «istruttore» della pratica:

- 1 - provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, ai sensi dell'art. 8, L. 241/90; nella comunicazione debbono essere indicati l'amministrazione competente, l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, la data entro la quale deve concludersi il procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, la data di presentazione della relativa istanza e l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
- 2 - procede alla verifica della completezza della documentazione allegata alla domanda (es. corografia, estratto catastale, piante, sezioni, relazione idraulica, bollettino spese di istruttoria, pareri ambientali, certificazione antimafia, parametri per il calcolo del canone);
- 3 - se la documentazione non è completa chiede le integrazioni: queste dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni, in alternativa l'istante dovrà comunicare la propria rinuncia alla domanda;
- 4 - nel caso in cui l'opera richiesta rientri tra quelle vietate in modo assoluto, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica al soggetto che ha presentato l'istanza i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis, L. 241/90; gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
- 5 - qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo e quando si intende accertare l'esistenza di eventuali interessi di terzi, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per un tempo di 15 giorni. La pubblicazione deve contenere la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti.
- 6 - verifica se il corso d'acqua è di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) o regionale (in tal caso richiedere pareri agli enti competenti);
- 7 - il funzionario predisponde lo schema di disciplinare di concessione secondo lo schema tipo ("Allegato F" alla d.g.r. 9/2762 del 22 dicembre 2011) inserendo, in base alla tipologia di opera, eventuali prescrizioni (che devono essere sempre e solo di gestione, non relative a modifiche progettuali);

- 8 - invia al richiedente lo schema del disciplinare che verrà chiamato a sottoscrivere e i bollettini per il pagamento del primo canone e dell'eventuale cauzione;
- 9 - verificata la correttezza dei dati necessari e il pagamento delle somme dovute, completa lo schema di disciplinare;
- 10 – entro 90 giorni massimo a decorrere dalla data di ricevimento da parte dell'Ufficio Tecnico di tutta la documentazione completa di cui ai punti precedenti, l'Amministrazione Comunale inviterà il richiedente per procedere alla formale stipula dell'atto di concessione, ovvero provvederà a formulare e trasmettere al richiedente l'atto motivato di diniego della concessione.
- 11 - fa firmare ufficialmente il disciplinare e lo repertoria. Nel caso in cui il richiedente non intendesse proseguire nella richiesta di concessione dovrà provvedere ad inviare una comunicazione di rinuncia.
- 12 - Il funzionario predispone il decreto di concessione secondo il decreto tipo (Allegato F alla dgr 9/2762-2011);
- 13 - fa registrare il disciplinare (sono poste a carico del richiedente le spese di registrazione). In base al D.P.R. del 26 aprile 1986 n. 131 le concessioni sui beni demaniali sono soggette a registrazione. In particolare la tariffa parte 1, art. 5 (atti soggetti a registrazione in termine fisso) al punto 2 indica che le concessioni sui beni demaniali vanno registrate applicando un'aliquota del 2% dell'importo complessivo (canone + imposta) per il numero degli anni di durata della concessione.
- 14 - formalizza il decreto e lo trasmette in copia conforme al Concessionario

Per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) i), j), k), l), m), n), o) del precedente art. 7 il Concessionario dovrà inoltre fornire, una volta completate le opere, una Relazione del Direttore dei Lavori con la quale si attesterà la conformità delle opere realizzate al progetto ed alle varianti autorizzate.

Art. 16

I proprietari e possessori frontisti dei terreni nonché i titolari di autorizzazioni debbono:

- a. tener sempre bene puliti gli alvei di fossi, canali, torrenti che attraversano o dividono i loro terreni, mantenere in buon stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato e sgombrare le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori;
- b. aprire tutti quei fossi che siano necessari per regolare lo scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi;
- c. estirpare, per lo meno due volte all'anno, tutte le erbe che nascono nei detti fossi;

- d. rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade di bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadessero nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;
- e. tagliare i rami delle piante e le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade medesime, che producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito;

Gli oneri relativi sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti nonché dei titolari di concessioni.

CAPO VII° - SANZIONI

Sezione I[^] - Pene

Art.17

I fatti ed attentati criminosi di cui all'art. 141 del citato R.D.L. n. 523/1904 sono puniti a termini delle vigenti leggi penali.

Art. 18

Le contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo 6 del presente regolamento sono punite, a termini dell'art. 142 del citato R.D.L. n. 523/1904, (depenalizzato in base alla Legge N. 205 del 25/06/1999) con sanzione amministrativa non inferiore a € 150.⁰⁰ (centocinquanta/⁰⁰) e non superiore a € 2500.⁰⁰ (duemilacinquecento/⁰⁰).

Art. 19

Nel caso di contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo 6 si intima contemporaneamente o verbalmente al contravventore di desistere immediatamente dalla sua opera o lavoro; e, qualora egli persista, si procede all'impedimento con l'intervento della forza pubblica.

Art. 20

I verbali di accertamento delle contravvenzioni, compilati come nell'articolo seguente sono elevati dai rappresentanti del Corpo di Polizia Municipale.

Art. 21

I verbali di accertamento delle contravvenzioni sono scritti su carta libera e debbono contenere:

1. l'indicazione del giorno e del luogo in cui sono redatti;
2. il nome, cognome, qualità e residenza di chi li redige;
3. l'indicazione del fatto costituente la contravvenzione, del luogo in cui è stato commesso, e possibilmente del giorno e delle circostanze atte a qualificare la contravvenzione stessa, nonché le prove o indizi a carico del contravventore, qualora ne esistano;
4. il nome, cognome, domicilio o residenza abituale, e le qualità del contravventore o dei contravventori, quando queste circostanze siano conosciute dall'agente che eleva la

contravvenzione; e le dichiarazioni che i contravventori hanno fatto, se presenti, all'atto dell'accertamento della contravvenzione medesima.

5. queste dichiarazioni possono, a richiesta dei contravventori, essere da loro stessi firmate;
6. le stesse indicazioni del numero precedente relative alle persone che a termini degli articoli 2048 e 2052 del Codice Civile debbono rispondere civilmente, sia dell'operato del contravventore, sia del danno cagionato dalla contravvenzione;
7. la indicazione e descrizione delle cose colte in contravvenzione e sequestrate, ove occorra;
8. le intimazioni fatte ed i provvedimenti adottati a termini del precedente art. 19;
9. la firma dell'agente che ha accertato la contravvenzione.

Art. 22

I verbali di cui all'art. 21 sono prontamente trasmessi al Sindaco del Comune.

Se nel procedere all'accertamento della contravvenzione, si è operato il sequestro di oggetti o di animali, la rimessione dei verbali deve avvenire entro ventiquattro ore con le cose sequestrate.

Art. 23

Il Sindaco può restituire le cose sequestrate al contravventore che offra sufficiente sicurezza del pagamento dell'ammenda, dei danni e delle spese, alle quali potrebbe essere tenuto; o li affida alla custodia del segretario comunale; e, se trattasi di animali, ordina che siano altrimenti custoditi per garanzia dell'ammenda, indennità e spese a termini del codice di procedura penale.

Art. 24

Il Sindaco, sentito il contravventore, se lo crede opportuno, ordina la riduzione delle cose allo stato che precedeva la contravvenzione, e dispone tutti gli altri provvedimenti necessari per l'esecuzione della legge e del presente regolamento, precisando le opere da eseguirsi.

Nella stessa ordinanza è fissato il termine entro il quale il contravventore deve eseguire le disposizioni, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio a sue spese. L'esecuzione d'ufficio può essere ordinata immediatamente, e senza bisogno di diffida al contravventore, nei casi di urgenza o se il contravventore non sia conosciuto. In caso di resistenza è richiesto l'aiuto della forza pubblica.

Art. 25

Il Sindaco, sentito il trasgressore, provvede al rimborso a suo carico delle spese degli atti e dell'esecuzione d'ufficio, rendendone esecutiva la nota e facendone riscuotere l'importo nelle forme e con i privilegi delle imposte.

Sezione II^ - Sanzioni Amministrative

Art. 26

Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

da €50,00 (cinquanta/00) a €500,00 (cinquecento/00) per aver eseguito lavori, atti o fatti per i quali occorre la concessione idraulica ai sensi del precedente art. 8 o per non avere ottemperato alle condizioni o ai divieti dell'Amministrazione Comunale;

Art. 27

L'inosservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nell'atto di concessione rende applicabile la sanzione prevista nei casi di mancato rilascio della stessa, la quale può essere revocata.

Art. 28

Nel caso di violazione delle disposizioni del precedente art. 7, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) i), j), k), l), m), si intima contemporaneamente e verbalmente al trasgressore di desistere dalla sua opera o lavoro; e, qualora egli persista, si procede all'impedimento con l'intervento della forza pubblica.

Ogni violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

La notifica deve essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, dal Corpo di Polizia Municipale se residenti nel Comune.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria.

CAPO VIII° - SEGNALAZIONI

Art. 29

Chiunque (privato, società, ente pubblico) può segnalare opere abusive esistenti sul territorio nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua del reticolo idrico, così come individuate e normate dal regolamento comunale. L'esposto andrà indirizzato all'Ufficio Tecnico Comunale.

L'esponente dovrà specificare in carta semplice le opere abusive esistenti in rapporto al libero deflusso delle acque allegando eventuale documentazione fotografica o planimetrica della zona interessata e dati anagrafici dell'esponente per ricevere la risposta.

Art. 30

Chiunque (privato, società, ente pubblico) può segnalare una situazione di pericolo sul territorio presente nell'alveo dei corsi d'acqua del reticolo idrico nella fascia di rispetto così come individuate e normate dal regolamento comunale. La segnalazione andrà indirizzata all'Ufficio Tecnico Comunale. L'Amministrazione Comunale provvederà ad emettere l'intimazione della rimozione della situazione di pericolo esistente al soggetto responsabile o in alternativa dandone notizia dell'eventuale reato all'Autorità Giudiziaria.

CAPO IX° - CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

Art. 31

Le Concessioni con occupazione fisica di aree demaniali e le concessioni senza occupazione fisica di aree demaniali di cui al presente Regolamento sono soggette al pagamento di un canone annuo secondo quanto attualmente stabilito dall'Allegato C della D.G.R. IX/2762 del 22/12/2012 o dagli eventuali susseguenti provvedimenti regionali.

Il canone è assoggettato alla revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'Euro calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso. Il canone è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari ad un dodicesimo per ciascun mese di validità della concessione nell'anno solare con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono quindi essere corrisposti per intero anche per le frazioni di anno solare.

Qualora il canone annuo e la relativa tassa regionale (se dovuta) risultino di importo maggiore di 300,00 euro, il Concessionario è tenuto a costituire a favore del Concedente, una cauzione a garanzia pari ad una annualità del canone (e della eventuale tassa regionale). Tale somma sarà restituita al termine della concessione.

La cauzione potrà essere costituita tramite fidejussione bancaria o assicurativa o tramite versamento su conto corrente regionale dedicato.

Il canone per le concessioni sul reticolo idrico minore è introitato dal Comune.

Per il rilascio di nulla-osta idraulico non è previsto il pagamento del canone annuale.

CAPO X° - ALVEI SUL CONFINE COMUNALE

Art. 32

Per le richieste di concessione per attraversamenti di corsi d'acqua in punti in cui le due sponde appartengono a comuni diversi, si richiede la convocazione di una conferenza dei servizi che coinvolga i soggetti interessati al fine di stabilire di volta in volta la suddivisione dei canoni e le modalità realizzative e di concessione per l'opera.

CAPO XI° - PROCEDURE DI SDEMANIALIZZAZIONE

Art. 33

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni. Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'amministrazione comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 115, comma 4, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

L'art. 947 c.c., così come modificato dalla l. 37/1994, esclude la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico. Nelle procedure di sdemanializzazione il provvedimento finale può essere assunto dall'Agenzia del Demanio solo a seguito di parere favorevole delle Regioni e Province autonome, tenuto conto anche degli indirizzi delle Autorità di bacino, così come convenuto in sede di Conferenza Unificata (seduta del 20/06/2002 - Accordo Stato, Regioni ed Enti locali in materia di demanio idrico ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. 112/1998). Conformemente a quanto indicato nell'art. 5 della l. 37/1994, il parere regionale deve essere rilasciato solo a seguito di opportune verifiche in materia di tutela delle acque, equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, nonché sugli aspetti naturalistici ed ambientali coinvolti dagli interventi progettati.

SIGLA	NOME	Deflusso	Alveo	Competenza	Fascia di rispetto assoluta	Note
1	T. Molgora	Pelo Libero	Naturale	Comune	10	da confine comunale a confluenza con torrente 2
1	T. Molgora	Pelo Libero	Rivestito	Comune	4 in dx 10 in sx	da confluenza con torrente 2 a incrocio stradale q 326,7 m s.l.m.
1	T. Molgora	Pelo Libero	Naturale	Comune	4	da incrocio stradale q 326,7 m s.l.m. fino a quota 354,4 m s.l.m.
1.1		Pelo Libero	Naturale	Comune	10	tutto il tratto
1.2		Pelo Libero	Naturale	Comune	10	tutto il tratto
1.3		Pelo Libero	Naturale	Comune	10	tutto il tratto
1.4		Pelo Libero	Naturale	Comune	10	tutto il tratto
1.4.1		Pelo Libero	Naturale	Comune	10	tutto il tratto
1.5		Pelo Libero	Naturale	Comune	10	tutto il tratto
1.6		Tombinato	Rivestito	Comune	4	da incrocio stradale q 326,7 m s.l.m. lungo il tratto intubato
1.6		Pelo Libero	Rivestito	Comune	4	da tratto fine tombinato fino a quota 335 m s.l.m.
1.6		Tombinato	Rivestito	Comune	4	da quota 335 m s.l.m. fino a monte di via papa giovanni
1.6		Pelo Libero	Naturale	Comune	4	tutto il tratto a monte di via papa giovanni
2	Rio Prà dell'Ora	Pelo Libero	Rivestito	Comune	10	da quota 325 m s.l.m. fino a quota 345m s.l.m.
2		Tombinato	Rivestito	Comune	4	da quota 345 m s.l.m. fino a 348,5 m s l.m.
2		Pelo libero	Rivestito	Comune	4	da quota 348,5 m s.l.m. fino a 352,0 m s l.m.
2		Tombinato	Rivestito	Comune	4	da quota 352 m s.l.m. fino a 353,0 m s l.m.
2		Pelo Libero	Rivestito	Comune	4	da quota 353 m s.l.m. fino a 388,0 m s l.m.
2		Pelo Libero	Naturale	Comune	10	da quota 388 m s.l.m. fino a confine comunale
2.1	Rio Foppina	Pelo Libero	Naturale	Comune	10	tutto il tratto
2.2	Rio Corneri	Pelo Libero	Rivestito	Comune	4	da confluenza con tratto 2 fino a quota 399,6 m s.l.m.
2.2	Rio Corneri	Pelo Libero	Naturale	Comune	10	da quota 399,6 m s.l.m. fino a confine comunale
3		Pelo Libero	Naturale	Comune	10	tutto il tratto
3.1		Pelo Libero	Naturale	Comune	10	tutto il tratto
3.2		Pelo Libero	Naturale	Comune	10	tutto il tratto

SIGLA	NOME	Deflusso	Alveo	Competenza	Fascia di rispetto assoluta	Note
4	T. Molgoretta	Pelo Libero	Naturale	Comune	10	tutto il tratto
4.1		Pelo Libero	Naturale	Comune	10	tutto il tratto
4.2		Pelo Libero	Naturale	Comune	10	tutto il tratto
4.2.1		Pelo Libero	Naturale	Comune	10	tutto il tratto
4.3		Pelo Libero	Naturale	Comune	10	tutto il tratto
4.4		Pelo Libero	Naturale	Comune	10	tutto il tratto
5		Pelo Libero	Naturale	Comune	4	tutto il tratto
6		Pelo Libero	Naturale	Comune	4	da confine comunale a confluenza con tratto 6.1
6		Pelo Libero	Rivestito	Comune	4	da confluenza con tratto 6.1 fino a quota 329 m s.l.m.
6.1		Pelo Libero	Rivestito	Comune	4	tutto il tratto
7		Pelo Libero	Naturale	Comune	10	tutto il tratto
Ret. principale	T Bevera	Pelo Libero	Naturale	Regione	10	tutto il tratto

Lecco, Maggio 2012
 Rev. NOVEMBRE 2012

Dott. Sergio Locchi
geologo